

**LEGGE DEL 28 AGOSTO 1997, N.302**  
**RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA**  
**PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI, FATTA A**  
**STRASBURGO IL 1° FEBBRAIO 1995**

. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformit  a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(Si omette il testo dell'accordo)*